

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia

N. 296 del 22/07/2014

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici, addì ventidue del mese di luglio alle ore 20.30, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco ORNAGO Luca il Consiglio Comunale

N.	Cognome e Nome	Р	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	ORNAGO Luca	SI		10	NATALIZI BALDI Carlo	SI	
2	FAGNANI Adele	SI		11	BASSANI Donatella	SI	
3	PASTA Grazia Maria		SI	12	LABUZ Sergio	SI	
4	SORMANI Carlo Alberto	SI		13	MERLO Emilio	SI	
5	VARISCO Laura	SI		14	CASIRAGHI Massimo Maria		SI
6	GARATTI Gabriella		SI	15	CONFALONIERI Riccardo	SI	
7	LINDNER Stefano	SI		16	BELLI Sandro	SI	
8	CELOTTO Enrico		SI	17	BONFRISCO Angelo	SI	
9	LUI Giorgia	SI					
PRESENTI: 13 ASSENTI: 4							

Sono presenti gli Assessori Esterni : VALTOLINA Vittorio.

Partecipa il Vice Segretario dr. Anna Giorgi

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ANNO 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che " L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.";
- l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201 e s.m.i., istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011;
- le disposizioni degli artt. 8, 9 e 14, commi 1 e 6, del D.Lgs 23/2011;
- le norme contenute nell'art. 4, del D.L. 16/2012, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 26 aprile 2012, n. 44 e nell'articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013;
- le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;
- l'art. 9, del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;
- l'art. 9 bis, comma 1, del D.L. 47/2014, inserito dalla Legge di conversione n. 80/2014;

Richiamata inoltre la propria precedente deliberazione C.C. n. 295 del 22.7.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto all' approvazione del regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale, ricomprendente l'IMU;

Preso atto che:

- l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:
- o è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011:
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- o i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D:
- l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

- l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 28 ottobre 2013, n. 124, ha stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Preso atto inoltre che:

- i commi da 707 a 728 della L. 147/2013, hanno stabilito, tra l'altro, con decorrenza dal 01/01/2014:
- o l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- o l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile di cui alla lettera d), comma 2, art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201 (Forze armate e alle Forze di polizia);
- o di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- o la possibilità di equiparare all'abitazione principale anche l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato;
- o l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell' abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all' art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- o nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);
- il comma 639, dell'art. 1, della L. 147/2013, ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

Preso atto altresì di quanto stabilito dall'art. 13, del D.L. 201/2011, ed in particolare:

- al comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;

- al comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- al comma 8, in virtù del quale il comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT, esenzione oggi estesa dall'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 a tutti i Comuni;
- al comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0.4%.
- al comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I Comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l' abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purchè ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria;

Considerato che:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- a norma dell'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 l'imposta non è comunque dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni anzidette competono ad un solo

immobile a scelta dei coniugi e in presenza di figli, all'immobile in cui questi ultimi risiedono. Tali agevolazioni competono anche alle pertinenze dell'abitazione principale classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- in base all'art. 4, comma 12quinquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione:
- in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata;

Tenuto conto:

- della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18/05/2012, la quale evidenzia che il "comune,..., nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie. Si deve, comunque, sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione";
- della risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze n. 5/Df del 28/03/2013, la quale ha chiarito che in virtù delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 sono divenute incompatibili con la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria le disposizioni che ammettono la facoltà per i Comuni di ridurre al di sotto dello 0,76% l'aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, stante la presenza della nuova quota di riserva statale;

Ritenuto per quanto sopra, allo scopo di assicurare le necessarie risorse per garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote IMU per l'anno 2014 nelle seguenti misure:

1. del **10,6 per mille** per :

- le aree fabbricabili:
- Categorie catastali A10 (uffici e studi privati)
- Categoria D (istituiti di credito, cambio e assicurazione, alberghi e capannoni produttivi, ecc.)
- Seconde case e loro pertinenze
- I fabbricati diversi dalle fattispecie sottoriportate
- 2. del 4 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze, come definita dalla legge d'imposta, intesa quale alloggio iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, appartenente alla categoria catastale A1, A8 e A9, nella quale il proprietario o titolare di diritti reali di godimento dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in alloggi diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni anzidette competono ad un

solo immobile a scelta dei coniugi e in presenza di figli, all'immobile in cui questi ultimi risiedono. Per categorie catastali s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità ad uso abitativo. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00. La detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

3. del 9 per mille per :

- Terreni;
- Categoria catastale B (colonie, asili, ospedali)
- Categoria catastale C1 (negozi, bar, ristoranti, pizzerie, botteghe)
- Categoria catastale C3-C4-C5 (laboratori, stabilimenti balneari)
- Immobili ceduti in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado a condizione che gli occupanti li utilizzino come abitazione principale e che non siano (anche solo in quota parte) proprietari nè titolari di altri diritti reali:

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall' art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

Visto il combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 201 1, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che prevede che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dei tributi comunali devono essere inviati esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata presentata alla Commissione Bilancio, Tributi e Commercio nella seduta del 17 luglio 2014;

Visto che sulla proposta di deliberazione in oggetto sono stati espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., allegati al presente atto;

Nominati scrutatori i Signori:

- Lui Giorgia
- Labuz Sergio
- Merlo Emilio

che assistono il Presidente nell'accertamento della regolarità della votazione, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento del Consiglio Comunale;

Con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

Presenti n. 13 (Assenti: Pasta, Garatti, Celotto, Casiraghi)

Favorevoli n. 9 Contrari n. =

Astenuti n. 4 (Merlo, Confalonieri, Belli, Bonfrisco)

DELIBERA

1) Di stabilire per l'anno 2014 le seguenti misure delle aliquote relative all'Imposta Municipale Propria (IMU):

Categoria	Descrizione	Aliquota per mille
A10	Uffici e studi privati	
В	Colonie asili ospedali	
C1	Negozi, bar, ristoranti, pizzerie, botteghe	9,00
C3-C4-C5	C4-C5 Laboratori, stabilimenti balneari	
D	Alberghi e capannoni produttivi , banche	
A e C	Seconde case e pertinenze, escluse A10 e pertinenze abitazione principale	10,6
	Terreni agricoli	9,00
	Terreni agricoli con iscrizione previdenza agricola	9,00
	Terreni incolti	9,00
	Aree fabbricabili	10,6
A e C	Immobili ceduti in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado a condizione che gli occupanti lo utilizzino come abitazione principale e che non siano (anche solo in quota parte) proprietari nè titolari di altri diritti reali	9,00
A/1-A/8 e A/9 e relative pertinenze di categ. C	/1-A/8 e A/9 e Abitazione principale e relative pertinenze elative ertinenze di	

- 2) Di confermare la detrazione prevista per l'abitazione principale nella misura di Euro 200,00 ai sensi dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011;
- 3) Di dare atto che sensi dell'art. 12, del regolamento per l'applicazione dell' Imposta Unica Comunale, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- 4) Di trasmettere la presente deliberazione in via telematica mediante inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale; tale trasmissione costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- 5) Di dare atto che, ai sensi del medesimo comma 13-bis, l'efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico;

Infine, con separata votazione in forma palese per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

Presenti n. 13 (Assenti: Pasta, Garatti, Celotto, Casiraghi)

Favorevoli n. 9 Contrari n. =

Astenuti n. 4 (Merlo, Confalonieri, Belli, Bonfrisco)

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO F.to ORNAGO Luca

IL VICE SEGRETARIO F.to Dr. Anna Giorgi

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Q;	atte	octo	

[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 28 luglio 2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.					
Il Vice Segretario					
F.to dr. Anna Giorgi					
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.					
Li,					
Il Vice Segretario					
dr. Anna Giorgi					
ESECUTIVITA'					
La presente deliberazione:					
[X] è divenuta esecutiva il 22/08/2014 ai sensi dell'art. 134 comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.					
Li 22/08/2014					
Il Vice Segretario					
dr. Anna Giorgi					